REVISIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 65

Premio di maggior produzione

I dipendenti dell'esercizio addetti a lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o per gruppi o collettivamente, ad un cottimo denominato premio di maggior produzione da corrispondere per ogni ora di lavoro in misura proporzionale alla maggior produzione resa e fino ad un massimo del 40 per cento di una paga base oraria che e' commisurata per l'operaio qualificato ad una aliquota in nessun caso superiore alla 365ª parte del 64 per cento della piu' elevata classe di stipendio annuo iniziale, ragguagliata ad ora. La paga base cosi' determinata e' attribuita anche all'operaio specializzato ed e' aumentata del 4,5 per cento per l'operaio specializzato capo gruppo; e' ridotta del 19 per cento per ii capo squadra manovali, del 28 per cento per il manovale specializzato e per il manovale. Al personale ammesso a fruire del premio di maggior produzione non compete il premio industriale previsto dall'articolo 66 delle presenti disposizioni. Al personale stesso e' comunque garantito un guadagno per premio di maggior produzione pari al 40 per cento di quello massimo realizzabile con tale sistema di lavorazione, a parita' di presenza nel mese. Le norme di applicazione del premio di maggior produzione sono emanate dal direttore generale, il quale, ove sia necessaria la partecipazione al sistema di produzione di dipendenti di qualifica del personale esecutivo dell'esercizio diversa da quelle sopra indicate, puo' disporre l'estensione nei loro confronti del premio medesimo, fissandone il relativo trattamento. (4) (10)

Versione in vigore dal 9 maggio 1980, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 34
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1970

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.P.R. 28 dicembre 1970,n.1079 ha disposto(con l'art. 39, comma 1) che le modifiche apportate all'art. 65, comma 3 avranno effetto dal 1 luglio 1970, salvo le altre diverse decorrenze espressamente stabilite.

(4) La L. 16 febbraio 1974, n. 57 ha disposto (con l' art. 13) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1973.

(10) IL D.P.R. 15 gennaio 1980, n. 145 ha disposto (con l'art. 3) che " A decorrere dal 1 ottobre 1978 sono abrogati il premio di maggiore produzione previsto dall'art. 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ed il premio di rendimento globale istituito dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per la compensazione di lavorazioni per le quali non era possibile determinare analiticamente un premio di maggior produzione diretto o indiretto. La quota giornaliera dei premi indicati al primo comma del presente articolo viene assorbita, a decorrere dal 1 ottobre 1978, nella misura giornaliera di premio industriale attribuito con decreto del Ministro dei trasporti, di cui al secondo al comma dell'art. 1 del presente decreto, ai profili professionali in precedenza destinatari dei premi di maggior produzione e del premio di rendimento globale."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-delle-competenze-accessorie-del-personale-dell-azienda/art-65-premio-di-maggior-produzione/versione/9

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it